

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2013, n. 18-5544

L.R. 28.9.2012 n. 11 "Disposizioni organiche in materia di Enti Locali". Quadro dei provvedimenti attuativi ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20 e 23.

A relazione degli Assessori Maccanti, Ravello:

La legge regionale 28.9.2012 n. 11 "Disposizioni organiche in materia di Enti Locali" ha disciplinato le misure di riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni associate degli enti locali ed al capo VII ha adottato apposita disciplina di riallocazione delle funzioni delle Comunità montane, disponendo anche in ordine alle risorse umane e alle risorse finanziarie e strumentali di tali enti.

La nuova regolamentazione prevede la costituzione di Unioni montane di Comuni, disciplinata dall'art. 12, la successiva attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane ai sensi e con le modalità individuate dagli artt. 13 e 17 della stessa legge regionale.

Fatto salvo il caso in cui si perfeziona una sola unione montana di comuni costituita dalla totalità dei comuni dell'ambito territoriale della Comunità montana, con successione del nuovo soggetto nei rapporti giuridici attivi e passivi della comunità montana preesistente, l'iter per l'estinzione delle Comunità montane e la trasformazione in unioni montane di comuni definito dal Capo VII della L.R. 11/2012 prevede anche per le restanti comunità montane modalità e tempi di attuazione e la gestione di una fase liquidatoria con la nomina di Commissari effettuata con Decreti del Presidente della Giunta regionale.

I commissari, per lo svolgimento del loro incarico, si avvalgono dei dipendenti della Comunità montana, della sede e dei beni strumentali necessari.

Il trasferimento di funzioni delle Comunità montane, a norma dell'art. 17, comma 1, per ogni Comunità montana, deve avvenire entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Commissario, costituisce un procedimento complesso, anche legislativo, che comporta inoltre l'assunzione di un successivo provvedimento della Giunta regionale di individuazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire agli enti titolari delle funzioni conferite, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 1° gennaio 2012.

A supporto del processo di passaggio delle funzioni e di estinzione delle comunità montane che comporta una pluralità di fasi e si sviluppa in un ampio arco temporale, sono state individuate, con l'art. 18, molteplici misure relative al personale di tali enti, al fine di favorirne la riallocazione.

In particolare l'art. 18 prevede che:

- la Regione e i suoi enti strumentali, dipendenti ed ausiliari ricoprono prioritariamente i posti vacanti attraverso la mobilità di tale personale a tempo indeterminato;
- la Regione favorisca la copertura dei posti vacanti degli organici degli enti locali con tale personale prevedendo forme di incentivazione finanziaria, e si faccia carico della formazione del personale proveniente dalle Comunità montane estinte ai fini della riqualificazione conseguente alla mobilità.

Inoltre, nello stesso articolo viene disciplinata la possibilità di proporre al personale di cui trattasi la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, senza aumentare la relativa spesa, definendo con provvedimento di Giunta i criteri di attuazione di tale istituto,

previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali delle soppresse Comunità montane.

La pluralità di misure sopra richiamate comporta, per la loro stessa natura e per il raggiungimento delle loro finalità, che vi si dia attuazione anche parallelamente al processo di costituzione delle unioni di comuni e dell'eventuale gestione liquidatoria, attraverso l'assunzione dei necessari atti per la definizione dei criteri di attuazione delle misure contenute nell'art. 18 più volte richiamato e per l'individuazione dell'assetto delle risorse finanziarie.

In tale direzione, con deliberazione della Giunta regionale n. 31-5154 del 28 dicembre 2012 sono state assunte le prime determinazioni attuative dell'art. 18 stabilendo le procedure per l'attuazione delle mobilità volontaria dei dipendenti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e rinviando a successivo atto la definizione dei criteri e modalità di corresponsione delle incentivazioni previste dall'art. 18, comma 3.

A corredo delle disposizioni elencate, gli artt. 19 e 20 del Capo VIII della L.R. 11/2012 dispongono modifiche in ordine alle modalità di quantificazione e utilizzo del Fondo regionale per la montagna sostituendo gli artt. 50 e 51 della legge regionale 2.7.1999 n. 16. "Testo unico delle leggi sulla montagna"; infine, l'art. 23 detta le disposizioni finanziarie per l'attuazione della legge.

Parallelamente è essenziale per poter dar corso alle misure sul personale acquisire dati conoscitivi certi. Tale ricognizione avviene a cura della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

Per poter dare compiutamente corso alle disposizioni di cui agli artt. 17, 18, 19, 20 e 23 occorre stabilire un percorso organico che individui le singole attività in sequenza temporale e le strutture competenti alla loro attuazione.

Con riferimento all'art. 17 "Trasferimento di funzioni delle preesistenti comunità montane" e al percorso di attivazione delle unioni montane di comuni si dà atto che gli adempimenti connessi richiedono un percorso lungo e complesso culminante con il compimento del riordino delle funzioni delegate e dei provvedimenti ulteriori, anche legislativi, necessari.

Per l'attuazione delle misure stabilite dall'art. 18 "Norme in materia di personale delle comunità montane" è competente la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste. La predetta struttura può avvalersi del supporto delle direzioni Affari istituzionali ed avvocatura e Risorse umane e patrimonio per i rispettivi ambiti di competenza.

Con la D.G.R. n. 31-5154 del 28.12.2012 "Prime determinazioni in attuazione dell'art. 18, comma 3, della L.R. 11/2012" sono già state stabilite le modalità procedurali per consentire il ricorso all'istituto della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 presso gli enti locali interessati, per favorire ogni possibile idonea collocazione del personale dipendente delle Comunità montane, a decorrere dalla data di adozione della stessa e fino al definitivo trasferimento delle funzioni delle preesistenti Comunità montane agli enti titolari delle funzioni conferite

Ad integrazione di tale deliberazione la Giunta regionale provvederà a determinare i criteri e le modalità di corresponsione dell'incentivazione finanziaria alla mobilità volontaria, nonché ad individuare le necessarie risorse che trovano allocazione nella pertinente UPB DB1425 sul bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 e sui bilanci successivi per 10 esercizi finanziari. La successiva gestione delle incentivazioni agli enti locali sarà a cura della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Montagna.

La Giunta regionale, infine, definisce con proprio provvedimento, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 18 i criteri per l'accesso al beneficio della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le modalità di tale risoluzione e i criteri di corresponsione dell'indennità supplementare. La gestione delle misure correlate alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sarà a cura della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Montagna e delle Comunità montane o dei Commissari di ciascuna Comunità montana, per gli ambiti di rispettiva competenza.

In relazione agli artt. 19 e 20 che recano nuove norme circa l'istituzione e l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna, e all'art. 23 relativo alle disposizioni finanziarie attuative della L.R. 11/2012, si dà atto che le risorse finanziarie ascritte o ascrivibili nell'ambito dell'UPB DB1425 verranno ripartite in distinti capitoli, riferiti a quattro macro ambiti di intervento:

- fondo regionale per la montagna;
 - spese relative al cofinanziamento di iniziative partecipate dalle CM;
 - spese per il personale dipendente;
 - spese per l'incentivazione della mobilità verso gli enti locali (art. 18, comma 3)
- sulla base di una proposta della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, di concerto con la Direzione Risorse finanziarie – Settore Bilancio, sentiti gli Amministratori regionali competenti.

richiamati gli artt. 17, 18, 19, 20 e 23 della L.R. 28.9.2012 n. 11;

informati i soggetti sindacali territoriali,

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

di stabilire un percorso organico che individui le singole attività in sequenza temporale e le strutture competenti alla loro attuazione, per poter dare compiutamente corso alle disposizioni di cui agli artt. 17, 18, 19, 20 e 23, così delineato:

- con riferimento all'art. 17 “Trasferimento di funzioni delle preesistenti comunità montane” e al percorso di attivazione delle unioni montane di comuni si dà atto che gli adempimenti connessi richiedono un percorso lungo e complesso culminante con il compimento del riordino delle funzioni delegate e dei provvedimenti ulteriori, anche legislativi, necessari;
- per l'attuazione delle misure stabilite dall'art. 18 “Norme in materia di personale delle comunità montane” è competente la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste. La predetta struttura può avvalersi del supporto delle direzioni Affari istituzionali ed avvocatura e Risorse umane e patrimonio per i rispettivi ambiti di competenza. A tal fine è essenziale per poter dar corso alle misure sul personale acquisire dati conoscitivi certi. Tale ricognizione avviene a cura della predetta Direzione.

Ad integrazione della D.G.R. n. 31–5154 del 28.12.2012 “Prime determinazioni in attuazione dell'art. 18, comma 3, della L.R. 11/2012” la Giunta regionale provvede a determinare i criteri e le modalità di corresponsione dell'incentivazione finanziaria alla mobilità volontaria, nonché ad individuare le necessarie risorse che trovano allocazione nella pertinente UPB DB1425 sul bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 e sui bilanci successivi per 10 esercizi finanziari. La

successiva gestione delle incentivazioni agli enti locali sarà a cura della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Montagna.

La Giunta regionale, infine, definisce con proprio provvedimento, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 18 i criteri per l'accesso al beneficio della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le modalità di tale risoluzione e i criteri di corresponsione dell'indennità supplementare. La gestione delle misure correlate alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sarà a cura della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Montagna e delle Comunità montane o dei Commissari di ciascuna Comunità montana, per gli ambiti di rispettiva competenza;

- in relazione agli artt. 19 e 20 che recano nuove norme circa l'istituzione e l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna, e all'art. 23 relativo alle disposizioni finanziarie attuative della L:R. 11/2012, si dà atto che le risorse finanziarie ascritte o ascrivibili nell'ambito dell'UPB DB1425 vengono ripartite in distinti capitoli, riferiti a quattro macro ambiti di intervento:

- fondo regionale per la montagna;
- spese relative al cofinanziamento di iniziative partecipate dalle CM;
- spese per il personale dipendente;
- spese per l'incentivazione della mobilità verso gli enti locali (art. 18, comma 3)

sulla base di una proposta della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, di concerto con la Direzione Risorse finanziarie – Settore Bilancio, sentiti gli Amministratori regionali competenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)